

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001787/2014  
alla Commissione**  
Articolo 117 del regolamento  
**Crescenzo Rivellini (PPE)**

Oggetto: Rispetto dei principi comunitari nell'attività amministrativa tributaria - riesame amministrativo

Se, in ambito amministrativo, in Italia ci si è avviati verso un lento ma significativo processo di trasformazione dell'apparato improntato in ottica privatistica e paritaria sul piano dei rapporti cittadino-amministrazione (a partire dalla legge n. 241/1990, di matrice dichiaratamente comunitaria), in ambito tributario permane invece la primazia "pro fisco" dell'amministrazione sul contribuente.

Si riscontra un orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia teso verso un ampliamento in concreto della tutela del contribuente quanto all'azione meramente amministrativa dell'autorità finanziaria.

Principi di diritto tributario consolidati *dall'acquis communautaire*, come quello di legittimo affidamento, e più generali quali quelli del contraddittorio, qui declinato nel senso di diritto alla difesa in sede amministrativa, dell'obbligo di motivazione, di proporzionalità, di precauzione nell'azione amministrativa (ex articolo 174 TFUE) vengono sistematicamente disattesi in sede di giudizio tributario in Italia, in quanto si esclude il primato del diritto europeo sulla materia.

La Corte ha inoltre sancito l'azionabilità dei suddetti principi, garantendo (fra le altre con sentenza CGUE Kuhne & Heitz del 2004, punti 25-26) l'obbligatorietà del riesame di una decisione amministrativa definitiva, se questa risulti in contrasto con un sopravvenuto pronunciamento di ambito europeo, per altro senza limiti temporali quanto alla facoltà di richiedere detto riesame (Kempeter 2006).

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. i principi, tra cui quelli sopra menzionati, possono trovare applicazione anche nell'ambito dell'attività dell'amministrazione tributaria nei confronti dei contribuenti?
2. In particolare, esiste il diritto al riesame di un atto amministrativo tributario laddove questo sia emanato in contrasto con i richiamati principi? Il giudicato è di per sé motivo sufficiente per denegare il riesame degli atti amministrativi?